



COMUNE DI CERVASCA

Provincia di Cuneo

CAP 12010 – Tel. (0171) 684820 – Fax (0171) 684830

VARIANTE PARZIALE N° 7 AL P.R.G.C. PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

L'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento delle funzioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nominato con la Deliberazione della G.C. N° 153 in data 29/11/2021 composto da:

- ⇒ **SAGLIETTO Ing. Fabrizio** – componente effettivo
- ⇒ **PENNASSO arch. Ettore** – componente effettivo
- ⇒ **VIALE geom. Tiziana** – Incaricato di svolgere le funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L.R. 01/12/2008 N° 32 e s.m.i.

si è riunito in data **20/09/2022** alle ore **18,00** nella Sede Comunale per espletare la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.

Premesso:

- che il comune di Cervasca ha avviato una variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti:
 - 1) Stralcio parziale di aree residenziali esistenti;
 - 2) Riperimetrazione con ampliamento di aree residenziali esistenti e individuazione nuove aree residenziali;
 - 3) Aggiornamento documentazione di P.R.G. cartografica/normativa e modifica viabilità in progetto.
- che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto “il Rapporto Preliminare” conformemente all’allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;
- che con la Deliberazione del C.C. 26 in data 20/06/2022 è stata adottata la Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. (art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.) con avvio del procedimento integrato della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:

- Provincia di Cuneo Det. Dir. prot. 1199 del 08/08/2022;
- A.R.P.A. nota prot. 75419 del 18/08/2022;
- A.S.L. CN 1 nota prot. 97981 del 04/08/2022;

considerato:

- che con la presente e con le precedenti varianti si sono determinate variazioni delle singole aree urbanistiche rientranti nei limiti di legge fissati per i procedimenti ex lege;
- che con la presente variante non si apportano modifiche alle zonizzazioni urbanistiche, o non si determinano previsioni di nuove aree insediative, poste in contesti inedificati in quanto si interviene in contiguità di ambiti già oggetto di trasformazione urbanistica;
- che si procede nell'ottimizzazione delle previsioni insediative previste nello strumento urbanistico vigente;
- che si interviene sullo strumento urbanistico al fine di semplificare il recupero del patrimonio immobiliare esistente o per recuperare la dotazione edificabile non realizzata ma prevista dallo strumento urbanistico;
- che nel complesso non si modifica la dotazione delle aree a standard oltre i limiti previsti ex lege, mantenendo dunque una confacente dotazione di piano;
- che si adeguano esclusivamente le zonizzazioni a destinazione residenziale (il comparto produttivo non viene ad essere interessato) secondo le esigenze effettive riscontrate sul territorio, prevedendo interventi di maggiore funzionalizzazione degli ambiti esistenti/previsti con marginali ampliamenti di ambiti esistenti;
- che sono limitati i casi di nuovi ambiti di vera espansione urbana in luogo di zonizzazioni agricole determinando un evidente consumo di suolo;
- che non si prevede di incrementare la CIR prevista e dunque si conferma la volumetria prevista da P.R.G.;
- che in merito alle infrastrutture si prevedono una loro puntuale ridefinizione d previsioni vigenti, al fine di renderne maggiormente possibile la realizzazione perseguitando i fini pubblici prefissati;
- che le zonizzazioni afferenti ad altri ambiti non connessi alle previsioni di variante non vengono ad essere interessate;

valutato:

- che gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso generalmente parere di non assoggettamento a Valutazione esplicitando specifiche valutazioni di carattere urbanistico alle quali si rimanda per completezza;
- che la Provincia non ha evidenziato particolari criticità richiamando considerazioni generali a valenza ambientale ed ancora indicazioni generiche sulla componente acqua, mentre sono state formulate osservazioni inerenti ad aspetti prettamente urbanistico che saranno pertanto valutati in tale sede;
- che ARPA ha fatto pervenire il proprio contributo escludendo la variante dalla procedura di Valutazione ritenendo gli interventi privi di evidenti effetti ambientali, ad eccezione per la modifica normativa affette all'ambito agricolo specifico Ei, richiamando la necessità di introdurre azioni di mitigazione e compensazione. A tal proposito si evidenzia che la modifica in ambito Ei non costituisce presupposto per il recupero a fini residenziali di edifici

per i quali lo strumento urbanistico oggi non lo ammette e dunque determinando maggiori carichi insediativi, ma raccorda il disposto normativo della definizione dell'intervento di ristrutturazione tra D.P.R. 380/01 e s.m.i. (prevalente sulla disciplina sotto ordinata) e il P.R.G. (come riscontrato anche negli altri pareri resi da Provincia ed ASL che non hanno riscontrato criticità in merito); anzi si pongono limiti per la conservazione dei fabbricati di pregio architettonico perseguitando obiettivi di tutela;

- che A.S.L. CN 1, nel parere di non necessità di assoggettamento a valutazione, non ha evidenziato criticità richiamando attenzioni di carattere generale per le nuove previsioni insediative;

dispone

- che la Variante Parziale 7 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i al P.R.G.C. del Comune di Cervasca non debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 richiamando espressamente i pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati ed in quanto:
- la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti o posti in stretta contiguità a questi;
- la Variante non interferisce, con nuove previsioni, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS, SIR) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- che le previsioni determinano un limitato consumo del territorio operando comunque in contiguità ad ambiti già previsti dal P.R.G. ed edificati;
- i soggetti interessati ai fini ambientali sono sommariamente concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo; richiamandosi altresì quanto definito da ARPA su un singolo oggetto per il quale però si rimanda a quanto definito nelle precedenti valutazioni;
- alcune delle previsioni determinano la necessità di prevedere modifiche a quanto proposto in sede di Progetto Preliminare, mediante l'integrazione delle Norme di Attuazione vigenti con disposti di carattere ambientale paesaggistico.
- con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che le prescrizioni indicate nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale dovranno essere recepite nelle controdeduzioni con l'eventuale modifica di regolamenti e norme.
- l'Organo Tecnico Comunale dispone in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Cervasca, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni

Letto, firmato, sottoscritto

SAGLIETTO ing. Fabrizio

PENNASSO arch. Ettore

VIALE geom. Tiziana

Ing. Fabrizio Saglietto
Arch. Ettore Pennasso
Geom. Tiziana Viale